

Roma, 24 giugno 2019  
Prot. 1915/2019

Spett.le  
Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore 27  
00187 - Roma

**OGGETTO: Risposta alla Consultazione del 10 maggio 2019 – Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.**

#### **Introduzione**

Assofondipensione, nel ringraziare per l'opportunità di partecipare alla Consultazione pubblica sullo schema delle Direttive relative alle modifiche del D.Lgs. 252/2005 apportate dal D.Lgs. 147/2018, riporta di seguito, in forma sintetica, alcune osservazioni generali e riflessioni di carattere tecnico sulle singole tematiche affrontate nel testo.

In linea generale si valuta positivamente l'attenzione posta al riordino degli schemi statuari dei fondi pensione alla luce della mutata normativa di riferimento.

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

In via generale, si rileva che, se da un lato sussistono in capo al Consiglio di Amministrazione competenze relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, dall'altro, le modifiche statuarie in argomento presentano taluni margini di discrezionalità (cfr. per esempio

l'introduzione di "principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi" oppure la scelta in ordine al posizionamento della Funzione del Rischio). Per tale motivo, si ritiene opportuno chiarire se l'Organo preposto all'approvazione delle suddette modifiche sia l'Assemblea dei Delegati o il Consiglio di Amministrazione. Al di là dell'organo competente, sempre in considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno precisare se sia necessario attivare la procedura di comunicazione delle modifiche statutarie oppure la procedura di autorizzazione delle stesse.

Il Documento, inoltre, apporta alcune modifiche al precedente schema di statuto e pone, conseguenzialmente, alcuni dubbi in merito alla riformulazione del vecchio articolato.

In special modo appare troppo stringente l'obbligo di inserire, negli Statuti dei Fondi pensione, la quantificazione delle spese in merito alle attività svolte nei confronti degli aderenti e, in eguale misura, l'indicazione dei giorni entro cui le richieste devono essere evase dal fondo.

In merito a tale questione, infatti, si ritiene che debbano valere le tempistiche di carattere generale che già regolano i rapporti tra fondi pensione e aderenti che, sino ad oggi, hanno dimostrato la loro perfetta validità.

Inoltre si segnala come, in alcune parti del documento posto in consultazione, vengano affrontate tematiche relative alla modalità di scelta degli amministratori del fondo pensione e alla modalità di adesione al fondo stesso. In merito a ciò appare opportuno che tali decisioni, ferma restando la normativa di riferimento, vengano lasciate alla libera scelta delle fonti istitutive.

Si segnala, ancora, la possibile insorgenza di alcune problematiche relativamente alla perdita della qualifica di aderente a causa dell'incapienza della posizione perdurante per un anno.

Tale impostazione potrebbe arrecare un danno all'iscritto che, suo malgrado, a causa di buchi contributivi, si trovasse nella situazione predetta. La cancellazione della sua iscrizione, infatti, comporterebbe alcuni pregiudizi tra cui, ad esempio, l'impossibilità per il fondo pensione di poter dare all'ex aderente i contributi che dovessero giungere, sia da parte del datore di lavoro che da parte del fondo di Garanzia dell'INPS, successivamente alla sua uscita dal fondo.

Da ultimo si coglie l'occasione per ad affrontare il tema dei contributi erogati dal datore di lavoro a titolo di welfare aziendale e/o derivanti dalla conversione del premio di produzione, ancorché in assenza di un'adesione (esplicita o tacita) già attivata da parte dei lavoratori interessati.

Si tratterebbe di una forma di adesione "automatica" alla previdenza complementare alimentata, quanto meno in una prima fase, dal solo versamento dei suddetti contributi welfare così come, analoga situazione, si riscontrerebbe, in tutte quelle situazioni dove l'adesione è resa possibile anche con il solo versamento dell'indennizzo per lo scioglimento di un fondo pensione (es. fondogas).

Alla luce di queste casistiche specifiche, ma che sempre più di frequente si vanno a delineare, apparrebbe opportuno che i nuovi Schemi di Statuto disciplinassero anche tali fattispecie.

## CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

**Articolo 1, comma 2:** La previsione statutaria che obbliga i Fondi pensione ad inserire l'elencazione delle fonti da cui derivano contributi contrattuali, sebbene di facile inserimento da parte dei fondi pensione che hanno come riferimento un'unica tipologia contrattuale, crea molteplici difficoltà in capo ai fondi pensione intercategoriale che, per loro natura, sono rivolte a categorie variegata.

A tal proposito si suggerisce di non inserire tale elencazione nello Statuto ma di demandare la stessa alla Nota Informativa.

**Articolo 6, comma 3:** Si chiede di voler eliminare dalla formulazione dell'ultimo periodo la frase "salvo diversa disposizione dell'aderente" facendo altresì riferimento a quanto stabilito dal Regolamento del fondo pensione.

**Articolo 7:** In merito alla previsione prospettata appare troppo stringente l'obbligo di indicazione delle spese nello Statuto.

Riguardo a ciò appare più semplice un richiamo ai regolamenti del fondo pensione ove sono indicate le modalità e gli oneri in capo agli aderenti a fronte delle differenti richieste inviate al fondo stesso.

Inoltre, riguardo alle spese direttamente a carico dell'aderente non appare motivata l'esclusione della percentuale da calcolarsi sulla retribuzione utile al TFR. Detta esclusione, se confermata, determinerebbe, per i Fondi di recente costituzione con ancora contenuto patrimonio e un universo di associati con un'ampia forbice retributiva (con un rapporto 1 a 26), il ricorso all'utilizzo della quota associativa in cifra fissa con conseguente maggior carico per gli associati con minor reddito disponibile. Diversamente, qualora optassero per il calcolo in percentuale sulla contribuzione disincentiverebbero il maggior risparmio previdenziale.

**Articolo 8, al comma 10:** al fine di ricomprendere tutte le casistiche per le quali un soggetto possa continuare la contribuzione al fondo pensione, si suggerisce di lasciare inalterato il comma nella sua formulazione precedente.

In merito all'indicazione puntuale delle tempistiche per il trasferimento, contenute **Articolo 12, comma 5**, si suggerisce di lasciare immutato il riferimento alla tempistica massima di 6 mesi, rimandando alla Nota Informativa l'indicazione puntuale delle tempistiche per il trasferimento ed il riscatto della posizione.

Le medesime considerazioni sono valide per quanto previsto **dall'articolo 13, comma 7**, per il quale si chiede che venga fatto un riferimento, per l'indicazione delle tempistiche per il completamento della procedura per le anticipazioni, al Documento sulle Anticipazioni.

**In riferimento all' Art. 15 comma 1**, nel condividere il principio di equilibrio tra i generi in caso di elettorato passivo si chiede, al fine di non imputare al Fondo pensione responsabilità in merito a tematiche di stretta competenza delle Fonti Istitutive, di riformulare la previsione in modo che le stesse siano sollecitate ad apportare le correzioni, se necessarie, ai criteri di costituzione e composizione dell'Assemblea dei Delegati.

**L'articolo 28**, relativo agli incarichi di gestione, attesa la mutata normativa, si evidenzia come, a differenza di quanto prescritto dal primo comma, le risorse non sono più necessariamente affidate in gestione mediante convenzione.

A tal proposito si suggerisce di modificare il predetto comma inserendo alla fine dello stesso la formula "salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo".

Relativamente **all'articolo 34, comma 5**, con specifico riferimento alla possibilità di raccolta delle adesioni tramite sito web, ferma restando la libertà dei fondi di poter usufruire di tale metodologia per la raccolta delle stesse, si evidenzia la necessità di

ulteriori approfondimenti, considerati anche i profili di responsabilità derivanti dall'utilizzo di questa modalità di iscrizione.

Oltre a ciò si suggerisce di riformulare il predetto comma nel seguente modo:

*“La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta, secondo quanto indicato nella Nota informativa, nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nei Patronati, nei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo”.*

Come indicato in premessa, appare opportuna una riflessione in merito alla decadenza della qualità di iscritto a causa del perdurare della posizione di incapacità per oltre un anno, così come definito al **comma 7**. Non risulta chiaro inoltre se “posizione priva di consistenza” definisca una posizione con saldo zero o con saldo inferiore a una certa soglia considerata irrilevante (es. 100 euro)? L'automatismo nella eliminazione di tali posizioni non sembra, comunque, consigliabile: potrebbe infatti verificarsi il caso di una posizione in attesa di ricevere un recupero contributivo dovuto a fallimento e simili, che impiega diversi anni prima di arrivare a compimento. Inoltre, per gli iscritti contrattuali di settori ad alta mobilità, come quello edile, è facile che si verifichino casi di posizioni poco rilevanti soggette a contribuzione intermittente, e quindi con saldo molto esiguo. Il termine di un anno potrebbe comunque risultare piuttosto breve e andrebbe forse definito da parte delle Fonti Istitutive di ogni settore, in base alle particolarità del settore di riferimento.

A tal proposito si suggerisce di utilizzare la formulazione già usata, per l'analogia fattispecie, per i Fondi Aperti e i Pip dove è indicata solamente la facoltà di



**assofondi  
pensione**

associazione dei fondi pensione negoziali

procedere alla cancellazione della posizione e non, come diversamente prospettato per i Fondi Pensione Negoziati, l'obbligo di cancellazione.

Grati per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi dettaglio o chiarimento che si rendesse necessario in ordine a quanto sopra.

Distinti saluti

Il Presidente

Il Vice Presidente